

Statuto in vigore dalla fondazione dell'associazione fino al 08-11-2009

Statuto in vigore dalla fondazione dell'associazione fino al 08-11-2009

YOYOMANIACS ASSOCIAZIONE ITALIANA YOYO

Associazione senza scopo di lucro

Art. 1

Si è costituita, con sede in Milano, via Barrili 31, una Associazione Culturale senza scopo di lucro operante nei settori sportivo, ricreativo e culturale che assume la denominazione "YOYOMANIACS ASSOCIAZIONE ITALIANA YOYO".

L'associazione potrà costituire delle sezioni distaccate nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

La denominazione sociale, può essere integrata con altre espressioni con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Essa non ha alcun fine di lucro e politico ed opera per fini sportivi, ricreativi e solidari per l'esclusivo soddisfacimento d'interessi collettivi.

Art. 3

L'Associazione si propone di:

- * propagandare e sviluppare, in modo predominante, l'apprendimento, la pratica e la conoscenza del gioco dello yo-yo nei suoi principali stili in tutte le sue più disparate manifestazioni.

- * di approfondire e di promuovere il gioco dello yo-yo, le sue basi, lo sviluppo di performance creative legate all'utilizzo dello yo-yo.

- * promuovere, in ogni maniera, qualsiasi forma di espressione artistica e/o creativa, atta ad esprimere l'individualità umana, anche e soprattutto attraverso la promozione, l'allestimento e l'organizzazione, diretta e/o indiretta, di qualsiasi tipo di spettacolo, esibizione o simile.

- * promuovere, produrre e distribuire spettacoli attraverso manifestazioni, video, audiovisivi e quant'altro affine.

- * organizzare attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive legate all'utilizzo dello yoyo.

- * organizzare, gestire, promuovere corsi, stages, eventi competitivi e non competitivi, seminari di studio e gruppi di ricerca necessari per l'accrescimento intellettuale, culturale e spirituale di tutti i soci aderenti all'associazione.

- * L'associazione può altresì promuovere e gestire attività culturali e ricreative anche mediante la gestione di locali di pubblico spettacolo, che siano affidati da privati o pubbliche amministrazioni, enti locali, aziende e società di ogni genere, nonché intraprendere qualsiasi attività che sia ritenuta utile e necessaria per il conseguimento dello scopo sociale.

- * Al fine di diffondere le attività dell'Associazione tra il pubblico e rendere più agevole il raggiungimento delle finalità culturali ed artistiche inerenti alle attività sopra indicate potranno essere pubblicati e diffusi opuscoli riguardanti l'attività svolta e potranno essere svolte attività

Statuto in vigore dalla fondazione dell'associazione fino al 08-11-2009

editoriali, quali la stampa e la diffusione, tra i soci e non, di giornali, libri, riviste, siti internet, audiovisivi e materiale promozionale in genere.

* L'Associazione si propone altresì di costituire, compatibilmente con le possibilità e gli spazi a disposizione, una serie di punti di incontro, anche su internet, per approfondimenti personali dei soci sugli argomenti concernenti le attività culturali di cui allo scopo sociale

* Al fine di diffondere le attività dell'Associazione tra il pubblico e rendere più agevole il raggiungimento delle finalità culturali ed artistiche inerenti alle attività sopra indicate, potrà essere commercializzato materiale indispensabile alla pratica del gioco dello yoyo, sia tramite siti internet, sia tramite banchetti in loco durante le manifestazioni organizzate dall'Associazione.

* Promuovere e sviluppare attività sportive, culturali e sociali

* Organizzare gruppi per partecipare a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed altre iniziative

* Esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti

* Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali

► Soci

Art. 4

Il numero dei Soci è illimitato.

Possono essere Soci dell'Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che s'impegnino a realizzarli.

Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La vita associativa si svolge nel rispetto del principio di democrazia interna.

Art. 5

Chi intende essere ammesso come Socio dovrà farne richiesta, anche verbale, al Consiglio Direttivo, impegnandosi di attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

All'atto della richiesta sarà rilasciata la tessera sociale e il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di Socio.

Art. 6

La qualifica di Socio dà diritto:

* a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione

* a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto per tutte le delibere demandate dal presente statuto

* a partecipare alle elezioni degli organi direttivi.

I Soci sono tenuti:

Statuto in vigore dalla fondazione dell'associazione fino al 08-11-2009

* all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

* al pagamento del contributo associativo.

L'adesione all' Associazione comporta per l'associato di maggiore di età il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche di statuto e regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

I minori possono associarsi, nel qual caso saranno i genitori a votare in Assemblea in loro vece.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a. fondatori
- b. volontari

Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo; Soci volontari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.

Art. 7

I soci sono tenuti a versare, entro i 15 giorni che precedono l'assemblea fissata per l'approvazione del bilancio consuntivo, il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote e i contributi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

► Recesso - Esclusione

Art. 8

La qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 9

La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario ;
- d) per esclusione;
- e) per qualsivoglia atteggiamento incompatibile con i fini sociali o con la realizzazione delle azioni proposte dall' Associazione per il raggiungimento degli stessi o per comportamento lesivo al buon nome dell' Associazione.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio:

- a. che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b. che, senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento del contributo annuale;

- c. che svolga o tenta di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d. che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

Qualsiasi decisione di sospensione temporanea o permanente dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'esclusione diventa operante dalla comunicazione all'escluso e successiva annotazione nel libro Soci.

In caso di recesso od esclusione nessun diritto potrà essere vantato dal socio recedente od escluso sul patrimonio sociale.

Art. 10

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai Soci destinatari mediante lettera. Qualora l'escluso non condivida le ragioni addotte può, entro 15 giorni, ricorrere all'assemblea dei soci il cui responso è insindacabile.

► Fondo comune

Art. 11

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- * dai beni che diverranno di proprietà sociale.
- * da contributi, donazioni, lasciti e sovvenzioni di soci, Associazioni Pubbliche ed Enti privati; dai proventi del tesseramento degli associati.
- * da eventuali fondi di riserva costituiti dagli avanzi di gestione.
- * dagli utili derivanti dall'organizzazione di manifestazioni o altre attività svolte che concorrano ad incrementare l'attivo sociale.

Tale patrimonio non può essere destinato per scopi diversi da quelli di cui all'art. 2 del presente statuto. Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili e non sono soggetti a rivalutazioni.

► Esercizio Sociale

Art. 12

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio deve predisporre il bilancio da presentare all'Assemblea degli associati per l'approvazione.

Entro il 31 marzo di ogni anno viene predisposto il rendiconto economico a cura del Segretario-Tesoriere. Tali bilanci, dopo essere stati approvati dal Consiglio Direttivo, sono depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione entro il 30 aprile. I bilanci approvati restano depositati presso la sede dell'Associazione a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

► Organi dell'Associazione

Art. 13

Sono organi dell'Associazione:

- * l'Assemblea dei Soci
- * il Consiglio Direttivo

* il Presidente

* il Vice Presidente

* il Segretario-Tesoriere

► Assemblee

Art. 14

Le Assemblee sono ordinarie o straordinarie.

La convocazione dell'Assemblea Ordinaria avviene mediante avviso telefonico e/o comunicazione in via telematica (email e/o forum dell'associazione) almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella Sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

In via straordinaria, l'Assemblea può essere convocata ogni qualvolta ne venga richiesta la convocazione dal Consiglio Direttivo o da almeno la metà dei soci, su specifiche problematiche e progetti.

Le richieste, motivate, vanno presentate per iscritto o per via telematica al Consiglio direttivo almeno 7 giorni prima della data richiesta per l'Assemblea.

Il Consiglio decide in via definitiva entro 3 giorni, convocando l'Assemblea, a sua discrezione, anche per via telematica entro e non oltre 15 giorni dalla presentazione della richiesta.

Le riunioni di entrambe le Assemblee possono avvenire anche per via telematica, tramite programmi di chat o videoconferenza.

Art. 15

L'Assemblea Ordinaria:

- a. approva il bilancio consuntivo;
- b. procede alla nomina delle cariche sociali;
- c. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d. approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno la metà dei soci.

Art. 16

L'Assemblea di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione, nominando i liquidatori.

Art. 17

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto e delibera a maggioranza dei presenti.

Statuto in vigore dalla fondazione dell'associazione fino al 08-11-2009

In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

Per la modifica dello statuto occorrerà la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, dei 3/4 dei soci e delibererà a maggioranza dei presenti. Le delibere relative sullo scioglimento dell'Associazione saranno valide se prese con il voto favorevole dei 3/4 dei soci. Nelle Assemblee ciascun associato maggiorenne ha diritto ad un (1) voto.

Non è ammessa più di una delega per socio.

Art. 18

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

► Consiglio Direttivo

Art. 19

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di nove (9) ad un massimo di nove (9) membri scelti fra gli associati.

I componenti del Consiglio restano in carica tre (3) anni e sono rieleggibili.

I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività in via del tutto gratuita.

E' vietato a membri del Consiglio Direttivo di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni culturali o/o sportive nell'ambito della medesima disciplina.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario/ Cassiere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo (1/3) dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso presso la sede dell'associazione o mediante lettera da spedirsi non meno di otto (8) giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a. curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b. redigere il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- c. compilare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- d. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e. deliberare sulla costituzione e scioglimento delle sezioni autonome;
- f. deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;

Statuto in vigore dalla fondazione dell'associazione fino al 08-11-2009

g. nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;

h. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.

► **Poteri del Direttivo**

Art. 20

Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri che gli derivano dallo Statuto per la gestione ordinaria e straordinaria dell' Associazione su quanto approvato dall' Assemblea dei Soci, esso potrà quindi, in relazione agli scopi di cui al precedente articolo 2, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, ritenute necessarie o solamente utili per il conseguimento degli scopi medesimi e potrà inoltre munirsi di tutti i permessi, le autorizzazioni e le licenze che dovessero rendersi necessarie per lo sviluppo delle attività svolte .

Il Consiglio Direttivo determina l'organigramma tecnico, nomina i direttori dei settori, stabilisce la struttura degli organi tecnici e delle loro funzioni e ne controlla l'azione. Può rimuovere in ogni momento un membro degli organi tecnici e nominare uno o più sostituti; deve comunque informare i soci alla prima Assemblea dell'assunzione di tali decisioni.

Art. 21

E' concesso presenziare alla riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, due (2) membri dell'Amministrazione Comunale, o chi per essa designati, dal Consiglio Comunale.

Art. 22

In caso di mancanza di uno o più componenti il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, tramite sostituzione tra i primi dei non eletti. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

► **Presidente**

Art. 23

Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal vice Presidente.

► **Segretario - Tesoriere**

Art. 24

Il Segretario-Tesoriere cura le relazioni tra i Soci e gli altri Organi Sociali, provvede al tesseramento dei soci e cura la stesura dei verbali nelle riunioni dell' Assemblea. E' responsabile della regolare tenuta della contabilità, prende in custodia i beni dell' Associazione e predispose il bilancio preventivo e consuntivo.

Provvede altresì alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese.

► **Scioglimento**

Art. 25

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea nel rispetto del quorum indicato all'art. 17.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non Soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di proseguire finalità di utile generale, a Enti o Associazioni che

Statuto in vigore dalla fondazione dell'associazione fino al 08-11-2009

proseguano la promozione e lo sviluppo delle attività sportive o socio culturali, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n.662.

► Norma finale

Art. 26

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.